

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 27.9 - 8.10.2007, rigettò il gravame proposto da F. E. nei confronti dell'Inps avverso la pronuncia di prime cure che aveva respinto la sua domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità del padre. A sostegno del decisum la Corte territoriale osservò quanto segue:

presupposto per ottenere la pensione di reversibilità è che gli istanti siano, al momento del decesso del beneficiario della pensione, a carico dello stesso;

posto che il F. risiedeva in una abitazione diversa da quella del proprio genitore ed era coniugato, sarebbe stato necessario che lo stesso avesse fornito la prova rigorosa che, pur avendo un proprio nucleo familiare, non era all'epoca del decesso del genitore economicamente autosufficiente e che il congiunto provvedeva al suo abituale mantenimento;

gli elementi in atti, potevano dimostrare la difficoltà economica del F. ma non dimostravano che il padre provvedesse al suo abituale mantenimento;

su tale circostanza era stata ammessa la prova testimoniale, che non era stata tuttavia espletata per colpa dell'appellante, che nessun valido motivo aveva addotto a sostegno della mancata citazione dei testi.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, F. E. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L'intimato Inps ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.), deduce che dall'esame comparativo della situazione reddituale di esso ricorrente con quella del proprio genitore, per come provata in atti, avrebbe dovuto rilevarsi la sussistenza del requisito dell'abituale mantenimento da parte del padre, dovendo considerarsi sufficiente l'accertamento che il superstite, a causa delle proprie condizioni di salute, era in concreto incapace di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto; nello svolgimento del motivo il ricorrente assume inoltre che la prova testimoniale volta a dimostrare che, al momento del decesso del proprio padre, costui provvedeva al suo mantenimento, non era stata mai ammessa.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazione della documentazione dimessa in causa relativa alla propria non autosufficienza economica e alla situazione lavorativa e reddituale di sua moglie; anche nello svolgimento di questo motivo il ricorrente ribadisce che la prova testimoniale volta a dimostrare che, al momento del decesso del proprio padre, costui provvedeva al suo mantenimento, non era stata mai ammessa.

2. Osserva preliminarmente la Corte che l'art. 366 bis c.p.c. è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore (2.3.2006) del dl.vo 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, art. 27, comma 2, dl.vo n. 40/06) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della legge n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata l'8.10.2007.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l'orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall'art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

3. Alla stregua della suddetta normativa deve rilevarsi l'inammissibilità delle censure di vizio di motivazione svolte con il secondo motivo e, in parte, con il primo, non essendo stati formulati i prescritti momenti di sintesi diretti a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali.

4. Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5008/1994; 15440/2004; 11689/2005).

La sentenza impugnata si è sostanzialmente conformata a tali principi, dal che discende l'infondatezza della doglianza, svolta con il primo motivo, di violazione di norme di diritto.

5. Il rilievo relativo alla mancata ammissione della testimonianza volta alla dimostrazione del mantenimento del ricorrente da parte del genitore defunto, concretizzando una causa di nullità della sentenza impugnata, avrebbe dovuto tradursi nella denuncia di tale preteso vizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..

Ciò non è stato fatto, né, comunque, è stato formulato al riguardo un pertinente quesito di diritto; ne discende l'inammissibilità di tale profilo di doglianza.

6. In definitiva il ricorso va dunque rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese, non essendo applicabile ratione temporis (il ricorso di primo grado risalendo al 1999) il nuovo testo dell'art. 152 disp. att. C.p.c., contenuto nell'art. 42, comma 11, di n. 269/03, convertito in legge n. 326/03.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.